

**Chiarimenti relativi alla “Fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere e altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato e servizi gestionali connessi per l’aggregazione di 19 atenei. Lotti 1 CIG 0552067C16 e lotto 2 CIG 0552071F62 - CUP D49E10001160005.”**

22/11/2010

**Quesiti:**

Premesso:

- che l’art. 26 del disciplinare di gara, relativo alla partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese e dei Consorzi, prevede:

*“E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.*

*Tuttavia, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005 e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I. da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità sottoriportate – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto ”;*

- che le citate segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la *ratio* dell’istituto del RTI pongono limitazioni al ricorso a tale formula associativa qualora ciò non risulti funzionale alla partecipazione alla gara e sia diretto o comunque suscettibile di alterare la concorrenza e il naturale corso della procedura concorsuale;
- che il ricorso all’avvalimento rappresenta una semplice facoltà del concorrente e non può costituire l’unico e necessario mezzo per acquisire i requisiti di cui il candidato non sia in possesso;
- che ai sensi dell’art. 25.1 punto 9 del Capitolato i concorrenti devono produrre nella busta A *“Elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici”;*

ciò premesso, intendendo partecipare alle procedure di gara, chiede che codesta spettabile Stazione Appaltante voglia chiarire:

1. se per acquisire i requisiti di qualificazione di cui non dispongono autonomamente i concorrenti possano fare ricorso alternativamente all’istituto del raggruppamento temporaneo o all’avvalimento, secondo una libera e autonoma scelta;

2. se il ricorso al Raggruppamento Temporaneo di Impresa debba ritenersi in ogni caso precluso ai candidati che siano autonomamente in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ovvero se sia consentito qualora alla gara partecipi comunque un numero idoneo di partecipanti tale da garantire la libera esplicazione della concorrenza ed il regolare svolgimento della stessa;
3. Inoltre, se sia consentito il ricorso al Raggruppamento Temporaneo di Imprese qualora il concorrente, pur essendo individualmente in possesso dei requisiti tecnici ed economici richiesti per partecipare alla gara, non abbia però la capacità organizzativa e/o logistica e/o commerciale necessaria per la fornitura dei servizi minimi richiesti all'affidatario (database bibliografico, sistemi EDI, scarico record bibliografici, ecc.).
4. per quanto concerne l'elenco dei principali servizi di cui all'art. 25.1 punto 9 del capitolato - qualora esso abbia rilevanza ai fini della qualificazione dei concorrenti - quale sia il criterio di valutazione del corrispondente requisito, tenuto conto che non viene indicata alcuna soglia minima né alcun parametro.
5. ove il citato elenco non rilevi ai fini della qualificazione e sia pertinente alla valutazione dell'offerta, se sia consentito al candidato – individualmente in possesso dei requisiti per partecipare alla gara – di raggrupparsi temporaneamente con altri candidati per migliorare la qualificazione rilevante in sede di offerta.

### Risposte:

Si rilasciano i seguenti chiarimenti:

- Con riferimento ai quesiti 1, 2 e 3, si asserisce il vincolo del rispetto delle segnalazioni dell'Autorità Garante delle concorrenze del Mercato AS251/2003 ed S536/2005 già citate in atti di gara.

Le società che da sole possano partecipare alla procedura in quanto in possesso dei requisiti previsti in bando non possono partecipare a Raggruppamenti Temporanei di Impresa a pena di esclusione, difatti *“l'istituto del raggruppamento trova la sua ratio nell'esigenza di consentire il cumulo dei requisiti speciali frazionabili, consentendo così anche alle imprese di minori dimensioni di prendere parte a gare dalle quali sarebbero altrimenti escluse ed accrescendo, per tale via, la concorrenza per il mercato (Cons. Stato, V, n. 3814/2007), la natura pro-concorrenziale dell'istituto porta alla conseguenza di legittimità della clausola del bando che ponga il divieto di partecipare in ATI ad imprese che, da sole, siano in grado di soddisfare singolarmente il possesso dei requisiti (Tar Lazio, III, n. 3713/2008)”*.

- Con riferimento ai quesiti n. 4 e 5, si conferma che il requisito di partecipazione è quello previsto in disciplinare e tale richiesta, volta all'indagine sull'asserita capacità tecnica e

professionale, delle società partecipanti non necessita a priori dell'indicazione di soglie minime, essa non è elemento di valutazione in sede tecnica.

F.to Il Rup  
Dott. Vincenzo Del Core